

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Marzo 2024

LEGISLAZIONE

(di Laura Ricci)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.3.24 e il 31.3.2024.

LEGGE 4 marzo 2024, n. 25

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

[\(GU Serie Generale n.63 del 15-03-2024\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/2024

Il provvedimento apporta alcune modifiche al codice penale volte a inasprire la risposta sanzionatoria laddove si tratti di condotte penalmente rilevanti rivolte al personale scolastico.

In particolare, si prevede l'inserimento di una nuova **aggravante comune** all'interno dell'articolo 61 Cp, dove, dopo il numero *11-octies*, è quindi inserito il seguente: «*11-novies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni*».

Si introduce poi una nuova **aggravante a effetto speciale** del delitto di **violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** (art. 336 Cp, II comma):

«*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola*»; mentre, al secondo comma, le parole: «*persone anzidette*» sono sostituite dalle seguenti: «*persone di cui al primo e al secondo comma*».

Si introduce infine una nuova **aggravante a effetto speciale** del delitto di **oltraggio a pubblico ufficiale** (art. 341 bis Cp, II comma):

«*La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola*».

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2024, n. 31

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

[\(GU Serie Generale n.67 del 20-03-2024\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 04.04.2024

Il decreto apporta integrazioni e correttivi alle modifiche già introdotte in precedenza dalla cd. Riforma Cartabia, segnatamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134. Trattandosi di un intervento normativo integrativo-correttivo sollecitato da parte degli operatori giudiziari, all'indomani dell'attuazione delle nuove disposizioni introdotte con la riforma in parola, le modifiche si rivolgono, prevalentemente, a disposizioni che hanno mostrato profili problematici sul piano applicativo, ovvero a norme che presentavano alcuni refusi. In ogni caso, l'impianto complessivo della riforma e i principi ispiratori della stessa non risultano intaccati dal provvedimento.

Il decreto interviene su vari fronti, apportando modifiche: al **codice penale**, al **codice di procedura penale**, alle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**, alla **legge 30 aprile 1962, n. 283** (*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*); alla **legge 24 novembre 1981, n. 689** (*Legge di depenalizzazione*); al **decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274** (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*); al **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*); al **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150** (Di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134). In esso sono previste, inoltre, disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità nonché in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

In questa sede, ci limitiamo a segnalare, molto sinteticamente, solo alcuni degli interventi apportati. Per un'analisi di maggior dettaglio si rinvia agli approfondimenti che troveranno spazio in questa rivista.

a) Innanzitutto, per quel che riguarda le modifiche al **codice penale**, il decreto interviene sugli **artt. 582 e 635 Cp**, ovvero in materia di lesioni personali e delitto di danneggiamento.

1) Quanto alle prime, le modifiche attengono alle ipotesi nelle quali si procede d'ufficio

(Il comma). Riportiamo per comodità il testo modificato (art. 582, Il comma Cp):

«Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, **583-quater, secondo comma, primo periodo**, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».

2) Quanto al delitto di danneggiamento, in questo caso le modifiche attengono alle ipotesi di procedibilità a querela (ultimo comma), ecco il testo come da ultimo modificato:

«Nei casi previsti dal primo comma, **nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)**, il delitto è punibile a querela della persona offesa (...).» (si precisa che il II comma, n. 1 menziona «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625»).

b) Per quel che riguarda il **codice di procedura penale**, le modifiche investono un grande numero di disposizioni (artt. 111 *bis* Cpp; 129 *bis* Cpp; 133 *ter* Cpp; 154 Cpp; 157 *ter* Cpp; 296 Cpp; 304 Cpp, 324 Cpp; 408 Cpp; 412 Cpp; 415 *bis* Cpp; 415 *ter* Cpp; 420 *quater*; 438; 450; 459; 510; 546 *bis*; 554 *ter*; 598 *bis*; 599 *bis*; 601; 656; 676).

Tra le più consistenti segnaliamo:

1) la nuova formulazione del **IV comma** e l'aggiunta dei **commi IV *bis* e IV *ter*, art. 129 *bis*** (*accesso ai programmi di giustizia riparativa*) ove si disciplina la sospensione dei termini per la remissione della querela in caso di accesso al programma di giustizia riparativa. Di seguito il testo integrale:

«4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.»

e l'aggiunta, di seguito al IV comma, di due nuovi **commi IV *bis* e *ter***:

«4 -bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 -bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344 -bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi

dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.»;

2) la nuova formulazione del **I comma dell'art. 412** (*Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*):

«1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407 -bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415 -ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415 -ter, comma 5, primo periodo.»;

3) la nuova formulazione dell'**art. 415 ter** (*Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa*):

«1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 -bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407 -bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti,

all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407 -bis, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 -bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415 -bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415 -bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;

b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.»;

c) Per quel che riguarda, infine, le modifiche apportate ad **altri plessi normativi**, segnaliamo, in particolare:

1) l'aggiunta **di un II comma all'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, ove, per l'applicazione delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione

domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, si richiede il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale;

2) all'interno del **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, una modifica **all'articolo 61** (*Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*), ove, al comma 1, primo periodo, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente».

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 28.3.2024 n. 52 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 214 co. 8 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-*bis* co. 1 lett. *b* del d.l. 4.10.2018 n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1.12.2018 n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».

Il giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità dell'art. 214 co. 8 del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede in via automatica – in caso di circolazione abusiva con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo da parte del soggetto che ne ha la custodia o di altri – la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

La Corte, con la pronuncia in epigrafe, dichiara, in effetti, l'incostituzionalità dell'art. 214 co. 8 del d.lgs. 285/1992 con riferimento al principio di proporzionalità. Richiama, nell'occasione, una sua precedente pronuncia, con cui aveva concluso per l'illegittimità dell'art. 213 co. 8 del medesimo decreto, che punisce la fattispecie di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro (cfr. C. cost., sent. 9.12.2022 n. 246). Ora come allora, il giudice delle leggi osserva che la disposizione censurata, nell'imporre la revoca della patente del custode per ogni condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo, impedisce nella sostanza di valutare nel caso concreto la gravità della violazione dei doveri di custodia e le ripercussioni che la revoca ha sulla vita del custode. Ciò premesso, la Corte opta per una pronuncia sostitutiva, trasformando la revoca della patente da sanzione automatica ("Si applica"), a sanzione applicabile previa valutazione in concreto del prefetto e del giudice, in sede di impugnazione ("Può essere applicata").

C. cost., 25.3.2024 n. 48 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 529 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 co. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

Il rimettente ha chiesto alla Corte costituzionale di integrare, con una pronuncia additiva, le cause di improcedibilità di cui all'art. 529 Cpp, prevedendo, nei procedimenti relativi a reati colposi, la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, che con la propria condotta ha cagionato la morte di un prossimo congiunto, abbia perciò già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.

Muovendo dalla nozione di "pena naturale", invocata dal giudice *a quo*, «sintagma che rimanda al potere giudiziale – configurato in alcuni ordinamenti europei – di non irrogare la pena, o di irrogarla in misura attenuata, quando l'autore del reato abbia patito un danno significativo in conseguenza del reato stesso», la Corte spiega che ad inficiare la fondatezza della pretesa richiesta additiva è la sua eccessiva latitudine, che si manifesta sotto tre differenti profili. Innanzitutto, si osserva, il Tribunale di Firenze fa riferimento genericamente ai procedimenti relativi a delitti colposi, senza tuttavia distinguere in relazione alle varie declinazioni della colpa. Inoltre, il concetto di "prossimo congiunto" di cui all'art. 307 co. 4 Cp è molto ampio, estendendosi ben oltre la famiglia nucleare. Per finire, osta all'accoglimento della questione di legittimità l'oggetto stesso dell'additiva, dal momento che «non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, *in thesi*, un'esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva».

C. cost., 25.3.2024 n. 47 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 co. 1 e 10 co. 1 del d.l. 20.2.2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella l. 18.4.2017 n. 48, sollevata, in riferimento all'art. 16 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica. La Corte ha poi concluso per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni relative all'art. 10 co. 2 del d.l. 14/2017, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu. La Corte ha, infine, reputato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 co. 1 del d.l. 14/2017, come convertito, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollecitato la Corte a verificare la conformità a Costituzione degli artt. 9 co. 1 e 10 co. 1 e 2 del d.l. 20.2.2017 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella l. 18.4.2017 n. 48. In particolare, ad avviso del rimettente, la normativa *de qua* genera più dubbi di legittimità costituzionale. Anzitutto, viene censurato l'art. 10 co. 2 del d.l. 14/2017, che consente al questore, in caso di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9 co. 1 e 2 e quando si profili un pericolo per la sicurezza, di disporre il DASPO urbano per non più di dodici mesi. In secondo luogo, contrasterebbero evidentemente con l'art. 16 Cost.

gli artt. 9 co. 1 e 10 co. 1 del d.l. 14/2017, che prevedono l'allontanamento del trasgressore ad opera dell'organo che ha accertato le condotte illecite di cui all'art. 9 co. 1 e 2 per quarantotto ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Infine, la stessa individuazione delle condotte illecite che possono dar luogo all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso confliggerebbe con l'art. 3 Cost.: è irragionevole, secondo il rimettente, applicare le misure dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso a chi tenga condotte, normalmente prive di rilevanza penale, di impedimento all'accessibilità e alla fruizione delle aree delle infrastrutture di trasporto e non ad altre costituenti reato e certamente più pericolose per la sicurezza.

La Corte, ricostruito il panorama normativo di riferimento, rappresentato dalle misure di prevenzione personali atipiche, dichiara preliminarmente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione relativa all'ordine di allontanamento di cui agli artt. 9 co. 1 e 10 co. 1 del d.l. 24/2017: nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Firenze era chiamato a pronunciarsi nei confronti di soggetto imputato della contravvenzione di cui all'art. 10 co. 2 del citato decreto. Quindi, la Corte esamina le questioni relative all'art. 10 co. 2 del d.l. 14/2017, ritenendo però non avallabile l'approdo ermeneutico del giudice *a quo*. Invero, il termine "sicurezza", nel contesto della norma censurata, va inteso come «garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose». Affinché il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9 sia legittimamente disposto, non è sufficiente, cioè, «che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione di reati: la misura non deve, in conclusione, intendersi rivolta ad allontanare "oziosi e vagabondi"». Inoltre, il pericolo per la sicurezza dei fruitori di una certa struttura deve emergere dalla concreta condotta tenuta dall'agente – condotta puntualmente individuata dall'art. 9 co. 1 – e non può essere desunta, viceversa, dai suoi precedenti penali. La norma, così interpretata, è dunque compatibile con gli artt. 3, 16 e 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 Cedu. Da ultimo, la Corte affronta la questione di legittimità dell'art. 9 co. 1 del d.l. 14/2017, precisando che spetta al legislatore selezionare le condotte cui anettere misure a carattere preventivo e che, nel caso di specie, la scelta legislativa, fondata sull'esperienza concreta, non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

C. cost., 22.3.2024 n. 46 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 646 co. 1 Cp, come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. u della l. 9.1.2019 n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

Bersaglio delle censure del Tribunale ordinario di Firenze è l'art. 646 co. 1 Cp, come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. u della l. 9.1.2019 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede per il reato di appropriazione indebita la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre alla multa, anziché la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni, oltre alla multa. In sintesi, il rimettente lamenta che, con la riforma operata dalla l. 3/2019, la cornice edittale della fattispecie di appropriazione indebita di cui al co. 1 è stata modificata, sostituendo la pena della reclusione fino a tre anni con quella della reclusione da due a cinque anni, con un innalzamento del minimo edittale di ben quarantotto volte. Il che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. Ciò nonostante la *ratio* dell'intervento, che sarebbe «da ricondurre “alla volontà del Legislatore di colpire più severamente le attività prodromiche ai fenomeni corruttivi”, atteso che [...] “ad avviso del Legislatore tale reato sarebbe talora realizzato in funzione della successiva attività corruttiva, con la sostanziale creazione di provviste illecite cui poi attingere per pagare il prezzo della corruzione”».

La Corte, nel dichiarare la fondatezza delle questioni prospettate dal giudice *a quo*, chiarisce che – se il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire le scelte di politica criminale e, segnatamente, nel determinare le pene applicabili a chi commette dei reati – discrezionalità non è tuttavia sinonimo di arbitrio. Invero, ogni legge «dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona», il che vale, per definizione, per le leggi penali, «deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti [da questo] non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità». Tanto premesso, i giudici costituzionali tentano di ricostruire le ragioni dell'inasprimento della cornice edittale del delitto di appropriazione indebita e precisano, all'uopo, che – se la scelta di innalzare la pena massima può essere spiegata in ragione della necessità di colpire più severamente condotte appropriate prodromiche a pratiche corruttive – lo stesso non può invece dirsi per il minimo edittale. Specie se si effettua un raffronto rispetto al trattamento sanzionatorio previsto in astratto per il furto e la truffa, anche nell'ipotesi aggravata dalla minorata difesa della persona offesa.

A questo punto, la Corte aggiunge che la sproporzione delle pene che la disposizione censurata è in grado di produrre non viene meno per il solo fatto che possano essere applicate delle diminuzioni conseguenti ad eventuali attenuanti, anche generiche, la cui sussistenza non può assumersi in via generale, o la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* Cp o, ancora, che il reato possa essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 162-*ter* Cp. Sia l'istituto della particolare tenuità che l'estinzione del reato per condotte riparatorie sono, infatti, condizionati al ricorrere di tassativi presupposti di legge. Né l'imputato dev'essere spinto a scegliere un rito alternativo per evitare l'applicazione di una pena sproporzionata se paragonata alla gravità del fatto di cui è accusato. Peraltro, la circostanza che il minimo edittale fissato dal legislatore sia compatibile con la sospensione condizionale della pena, nonché con l'applicazione di pene sostitutive di carattere non detentivo non ne fa venire meno, per ciò solo, la manifesta sproporzione

rispetto alla gravità del reato, perlomeno «con riferimento ai fatti rientranti nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in concreto da minor disvalore».

Dunque, la Corte, per porre rimedio alla violazione accertata, ritiene di dichiarare l'incostituzionalità della pena minima di anni due di reclusione stabilita dall'art. 646 co. 1 Cp, il che comporta che la stessa sarà fissata in giorni quindici, come previsto in via generale dall'art. 23 Cp. Spetterà poi al legislatore valutare se stabilire un nuovo minimo di pena, nei limiti del principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena.

C. cost., 21.3.2024 n. 45 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 co. 1 del d.lgs. 28.8.2000 n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento» di cui all'art. 29 co. 7 del medesimo decreto legislativo.

Il giudice di pace di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 co. 1 del d.lgs. 28.8.2000 n. 274, il quale prevede che alla riparazione del danno cagionato dal reato l'imputato possa procedere solo prima dell'udienza di comparizione, invece che entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò si pone in contrasto, secondo il rimettente, con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'imputato di un reato rientrante nella competenza del tribunale (l'art. 162-ter Cp consente, invero, di accedere alla dichiarazione di estinzione del reato, se il danno è stato interamente riparato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento) e dell'irragionevolezza in sé dello sbarramento anticipato (posto che la *ratio* del processo dinnanzi al giudice di pace risponde primariamente a logiche conciliative, in ragione della minore gravità dei reati di sua cognizione).

La Corte, dopo una breve ricostruzione del quadro in cui s'inserisce la disposizione censurata, dichiara fondata la questione di legittimità in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di ragionevolezza. Le peculiari connotazioni del processo davanti al giudice di pace stridono con la previsione di un termine perentorio, quale è quello previsto dall'art. 35 co. 1 del d.lgs. 274/2000. È nell'udienza di comparizione, infatti, che interviene il primo contatto tra giudice e parti, è quella la sede per favorirne la conciliazione e «la condotta riparatoria [ne] rappresenta una modalità di attuazione». Inoltre, la rigida preclusione temporale (che è oltretutto, secondo la Corte, eccentrica e asistemica) di cui all'art. 35 cit. incide negativamente sul carico giudiziario, «riducendo i casi di definizione anticipata del processo».

Tanto premesso, la Corte riconduce a legittimità la disposizione censurata prevedendo che, anche per i reati di competenza del giudice di pace, il termine ultimo per il

perfezionamento delle condotte riparatorie idonee alla dichiarazione di estinzione del reato sia rappresentato dall'apertura del dibattimento.

C. cost., 11.3.2024 n. 41 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 411 co. 1-bis Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 co. 2 e 111 co. 2 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale.

Il giudice *a quo* ha dubitato della compatibilità con il dettato costituzionale dell'art. 411 co. 1-bis Cpp, «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».

La Corte sostiene, nella pronuncia in esame, che l'indagato non ha – contrariamente all'imputato – un diritto di rango costituzionale a rinunciare alla prescrizione e ottenere un giudizio sul merito dei fatti oggetto d'indagine. Invero, un simile diritto va inteso come diritto di difendersi “nel giudizio” contro un'accusa formulata dal pubblico ministero, sì da veder riconosciuta nel merito l'infondatezza di siffatta accusa. Dai principi costituzionali non è tuttavia ricavabile un generale diritto “al giudizio”, inteso come «diritto a che sia instaurato un processo nel quale l'interessato sia posto in condizioni di dimostrare l'infondatezza di qualsiasi *notitia criminis* che lo riguarda». Del resto, la sola iscrizione del nominativo di un soggetto nel registro delle notizie di reato è di per sé atto “neutro”, così come neutro è il decreto di archiviazione del g.i.p. che, conformemente alla richiesta del p.m., dispone la chiusura delle indagini preliminari. In ambedue i casi si tratta, cioè, di atti da cui non devono derivare conseguenze negative per l'interessato, in particolare per ciò che concerne la sua reputazione.

Ciò premesso, il giudice delle leggi dà però atto che – nel caso di specie – il g.i.p., prima di constatare l'intervenuta prescrizione del fatto di cui alla *notitia criminis*, aveva indugiato in apprezzamenti sulla sua fondatezza. Si osserva in proposito che – quando una richiesta o decreto di archiviazione esprimono giudizi sulla colpevolezza dell'interessato – perdono il proprio carattere neutrale e sono idonei a produrre gravi pregiudizi alla reputazione, oltreché alla vita privata, familiare, sociale e professionale, degli interessati.

Ne discende che dev'essere sempre assicurata al singolo la possibilità di un rimedio effettivo contro provvedimenti di siffatto contenuto, rimedi quali la denuncia per calunnia e/o diffamazione, l'azione di risarcimento del danno, l'istanza di correzione *ex art. 115-bis Cpp* per il caso in cui l'indagato o imputato sia indicato quale colpevole

in «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato».

Tale essendo la cornice in cui si inseriscono le questioni sollevate, afferma la Corte, nel concludere per la loro infondatezza, che la circostanza che l'indagato non abbia diritto a provocare un accertamento negativo della *notitia criminis* nell'ambito del giudizio penale non è costituzionalmente illegittimo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

[C. EUR., 05.03.2024, LEKA V. ALBANIA](#)

«Art. 6 par. 1 (penale) e Art. 6 par. 3 (a), (b) e (c): Nessuna violazione - Udiienza equa - Informazioni sulla natura e sui motivi dell'accusa - Assistenza legale gratuita - Il modo in cui è stato effettuato il riconoscimento non viola i requisiti dell'equo processo - Riqualficazione da parte della Corte d'appello delle accuse per cui il ricorrente è stato condannato - Il ricorrente ha avuto il tempo e le strutture per preparare la sua difesa - Non ci sono ragioni convincenti per limitare il diritto del ricorrente ad avere un avvocato nella fase pre-processuale durante l'interrogatorio dell'accusa - Esame molto rigoroso - Nelle circostanze specifiche del caso, l'equità generale del procedimento penale non è stata irrimediabilmente pregiudicata dall'assenza di un avvocato difensore in quella fase».

Nel caso *Leka v. Albania*, il ricorrente lamenta l'asserita iniquità del procedimento penale a suo carico. Il ricorrente era stato condannato all'ergastolo per rapina con esito mortale, tentato omicidio e possesso illegale di armi da fuoco. Egli lamentava la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU a causa di un irregolare svolgimento del riconoscimento, a causa della mancanza di possibilità di difendersi adeguatamente dopo la modifica della qualificazione giuridica del fatto da parte della Corte di appello e, infine, per il fatto di essere stato interrogato dall'accusa senza l'assistenza dell'avvocato, nonostante fosse chiaro dall'inizio che egli avesse diritto ad un'assistenza legale gratuita a carico dello Stato.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU non ha riscontrato la violazione dell'art. 6 CEDU. Per quanto riguarda il riconoscimento, esso si è svolto senza significative irregolarità e comunque non ha inciso in modo rilevante sull'esito del processo. Con riferimento alla riqualficazione giuridica del fatto da parte della Corte di appello, ad avviso della Corte EDU gli elementi essenziali del fatto e del capo di imputazione (anche per come riformulati) erano già noti al ricorrente dall'inizio del processo. La Corte EDU ha quindi concluso che egli aveva avuto tempo e opportunità adeguati a preparare la sua difesa contro l'accusa modificata. Con riguardo, infine, all'indebita restrizione del diritto del ricorrente all'assistenza legale (in particolare a quella gratuita da parte dello Stato), la Corte EDU ha osservato che, effettivamente, essa vi è stata, in quanto il ricorrente è stato interrogato senza un avvocato che lo assistesse. Tuttavia, dopo un'accorta considerazione di vari fattori ed elementi, la Corte EDU ha infine stabilito che l'equità complessiva del procedimento non è stata irrimediabilmente pregiudicata dall'assenza di un avvocato difensore durante l'interrogatorio del ricorrente. Pertanto, ha concluso che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 CEDU.

[C. EUR., 12.03.2024, ORHAN ŞAHİN V. TURCHIA](#)

«**Art. 6 par. 1 (penale):** Violazione - Equo processo - Mancata audizione, da parte del giudice nazionale che ha condannato in via definitiva il ricorrente, di un testimone sulle cui dichiarazioni si è principalmente basato - Pregiudizio risultante non sanato dai giudici superiori - Mancato rispetto del principio di immediatezza da parte del giudice nazionale».

Nel caso *Orhan Şahin v. Turchia*, il ricorrente lamentava la violazione dell'art 6 della Convenzione EDU a causa della mancata audizione, da parte della Corte che lo condannava, di un testimone sulle cui dichiarazioni, però, la condanna era stata prevalentemente basata. Il testimone era stato infatti esaminato solo innanzi ad un'altra Corte turca (e le sue dichiarazioni erano state trascritte e poi trasmesse alla Corte che condannava il ricorrente).

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art. 6 CEDU. La mancata audizione del testimone, infatti, ha determinato una violazione del principio di immediatezza, aspetto nevralgico del diritto ad un equo processo. La Corte che aveva condannato il ricorrente, infatti, aveva interpretato le dichiarazioni del testimone in modo diverso da quella che aveva esaminato quest'ultimo, e dunque la mancata diretta audizione da parte del giudice ha inficiato la complessiva equità del processo.

[C. EUR., 19.03.2024, PARILDAK V. TURCHIA](#)

«**Art. 5, par. 1, lett. c) e Art. 5, par. 3:** Violazione - Detenzione cautelare illegittima di un giornalista per mancanza di motivi plausibili per sospettarlo di aver commesso il presunto reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica - Interpretazione e applicazione irragionevole delle disposizioni giuridiche - Art. 15 - Nessuna misura derogatoria applicabile alla situazione - Natura irragionevole della sua detenzione cautelare; e

Art. 5 par. 4: Nessuna violazione - Riesame "rapido" della legalità della custodia cautelare da parte della Corte costituzionale durante lo stato di emergenza (circa sette mesi); e

Art. 10: Violazione - Libertà di espressione - Irregolarità della detenzione che incide sulla legalità dell'interferenza».

Nel caso *Parildak v. Turchia*, la ricorrente è un giornalista che veniva detenuta in via preventiva in quanto sospettata di essere appartenente a una organizzazione terroristica. La ricorrente lamentava la violazione dell'art. 5 par. 1 e 3 della Convenzione EDU in quanto, a suo avviso, la sua detenzione era del tutto ingiustificata, mancando qualsiasi prova del suo legame con l'organizzazione terroristica. La ricorrente lamentava anche la violazione dell'art. 5 par. 4 CEDU, sostenendo che era stato violato il suo diritto ad un riesame "rapido" (*bref délai*) della legalità della sua custodia cautelare. Infine, la ricorrente sosteneva anche che l'illegalità della

sua custodia cautelare avesse determinato una illecita compressione del suo diritto alla libertà di espressione e, quindi, una violazione dell'art. 10 CEDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 5 par. 4 CEDU, ritenendo che il tempo impiegato dalla Corte costituzionale per riesaminare la legalità della custodia cautelare della ricorrente era stato adeguato alle circostanze del caso concreto. La Corte EDU, però, ha riscontrato una violazione dell'art. 5 par. 1 e 3 CEDU in quanto il sospetto che giustificava la detenzione preventiva della ricorrente non era ragionevole e, anzi, risultava infondato, non essendo gli elementi a carico della ricorrente sufficienti a giustificare il sospetto della sua appartenenza ad una organizzazione terroristica. La custodia cautelare della ricorrente, inoltre, costituiva una interferenza con il suo diritto alla libertà di espressione (protetto dall'art. 10 CEDU) poiché era basata anche sulla sua attività giornalistica e informativa. L'illegalità della detenzione rendeva questa interferenza ingiustificata e non necessaria in una società democratica. Pertanto, la Corte EDU ha stabilito che vi è stata anche una violazione dell'art. 10 CEDU.

[C. EUR., 19.03.2024, K.J. E ALTRI V. RUSSIA](#)

«**Art. 2 e Art. 3 e Art. 5 par. 1:** Violazione - Arresto o detenzione legittimi - Arresto illegittimo di un richiedente da parte di agenti dello Stato russo e trasferimento illegittimo sotto la custodia di funzionari nordcoreani - Arresto non riconosciuto e manifestamente privo di qualsiasi base giuridica - Presentazione di motivi sostanziali per ritenere che egli corresse un rischio reale di morte o di maltrattamenti in caso di espulsione - Mancato esame della sua argomentata richiesta da parte di un'autorità nazionale competente - Mancato svolgimento di un'indagine effettiva sul suo trasferimento illegittimo; e

Art. 5 par. 1 e Art. 5 par. 4: Violazione - Riesame della legittimità della detenzione - Detenzione di un altro richiedente in attesa di espulsione per oltre due anni, senza una data o un rilascio e senza la possibilità di garantire un riesame periodico - Mancata valutazione da parte delle autorità nazionali, a intervalli regolari, se il suo allontanamento rimanesse una "prospettiva realistica", nonostante il passare del tempo - Durata della detenzione superiore a quanto ragionevolmente richiesto per lo scopo perseguito - Mancanza di un effettivo controllo giurisdizionale della detenzione in attesa di espulsione».

Nel caso *K.J. e altri v. Russia*, i ricorrenti sono soggetti arrestati in Russia ed espulsi verso la Corea del Nord. Essi lamentano la violazione di molteplici articoli della Convenzione EDU, in particolare gli artt. 2, 3 e 5 par. 1 e 4, tanto per il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti o alla pena di morte quanto per l'illegalità della loro detenzione.

Con riguardo al merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha riscontrato una violazione degli artt. 2 e 3 CEDU con riferimento ad uno dei ricorrenti (S.K.), in quanto con la sua espulsione la Russia lo esponeva al serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte o a trattamenti inumani e degradanti. Con riguardo alla detenzione dei ricorrenti, poi, la Corte EDU ha

stabilito che vi è stata una violazione delle garanzie di cui all'art. 5 CEDU in quanto la detenzione di un ricorrente (K.J.) era irragionevolmente lunga, mentre la detenzione di un altro ricorrente (S.K.) era arbitraria e non riconosciuta.

[C. EUR., 26.03.2024, V.I. V. REPUBBLICA DI MOLDAVIA](#)

«**Art. 3 (sostanziale e procedurale):** Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Collocazione involontaria in un ospedale psichiatrico e trattamento psichiatrico (anche con neurolettici e tranquillanti), senza comprovata necessità medica e senza alcuna garanzia, di un minore orfano di 15 anni con una lieve disabilità intellettiva affidato alle cure dello Stato - Condizioni materiali della successiva collocazione del ricorrente nella sezione per adulti e della sua sottoposizione a contenzione chimica, in assenza di una necessità terapeutica - Soglia di gravità richiesta raggiunta - Mancata conduzione di un'indagine efficace su accuse discutibili - Nessuna considerazione degli aspetti della vulnerabilità, dell'età o della disabilità del ricorrente in relazione alla sua denuncia di negligenza istituzionale e di violenza medica commessa nei suoi confronti - Mancata protezione dell'integrità fisica e della dignità del ricorrente - Quadro giuridico esistente che non soddisfa il requisito inerente all'obbligo positivo dello Stato di istituire e applicare efficacemente un sistema di protezione delle persone con disabilità intellettiva in generale e dei bambini privi di cure parentali contro gravi violazioni della loro integrità - Mancanza di revisione indipendente del collocamento involontario in un ospedale psichiatrico, trattamento psichiatrico involontario, l'uso della contenzione chimica e altri meccanismi per prevenire gli abusi sui minori privi di cure parentali e, in generale, sulle persone con disabilità intellettiva; e

Art. 3 (sostanziale e procedurale): Violazione - Trattamenti inumani o degradanti - Indagine inefficace sulle accuse di violenza e abuso da parte di altri pazienti durante la permanenza del ricorrente nella sezione adulti - Conseguente difficoltà nel determinare se le sue accuse fossero fondate - Assenza di prove prima facie in grado di spostare l'onere della prova sul governo convenuto; e

Art. 14 e Art. 13: Violazione - Discriminazione - Rimedio effettivo - Azioni delle autorità che equivalgono a una pratica discriminatoria perpetuata nei confronti del ricorrente in quanto persona e, in particolare, in quanto bambino con disabilità intellettiva reale o percepita - Assenza di ragioni convincenti per confutare la presunzione di discriminazione nei confronti del ricorrente per motivi di disabilità intellettiva - Mancata previsione di un meccanismo appropriato in grado di fornire un rimedio alle persone con disabilità intellettiva, in particolare ai bambini; e

Art. 46: Esecuzione della sentenza - Problema sistemico - Lo Stato convenuto deve adottare misure generali volte a riformare il sistema di collocamento involontario in un ospedale psichiatrico e di trattamento psichiatrico involontario delle persone con disabilità intellettiva, in particolare dei minori - Misure per affrontare la discriminazione e includere garanzie e meccanismi legali».

Nel caso *V.I. v. Repubblica di Moldavia*, il ricorrente era un soggetto che veniva ricoverato (contro la sua volontà) in un ospedale psichiatrico. Egli lamentava la violazione di diversi articoli della Convenzione EDU, e segnatamente dell'art. 3 in quanto sosteneva di aver subito trattamenti inumani e degradanti, nonché dell'art. 13 e 14 in quanto lamentava di aver subito un trattamento discriminatorio a causa della sua disabilità.

Con riguardo al merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha riscontrato la fondatezza del ricorso. Il soggetto, minore orfano con disabilità intellettive, veniva infatti collocato contro la sua volontà in un ospedale psichiatrico ove veniva sottoposto a maltrattamenti (tra cui la contenzione chimica senza reale necessità terapeutica). Le autorità statali, però, secondo la Corte EDU non conducevano indagini adeguatamente approfondite sugli episodi di violenza ed abuso. Inoltre, il quadro giuridico esistente non era, ad avviso della Corte EDU, sufficiente ad adempiere l'obbligo incombente sullo Stato di proteggere le persone (specialmente i minori) con disabilità intellettiva. Infine, le condizioni del ricovero, avvenuto senza reale necessità terapeutica, erano inadeguate. La Corte EDU, quindi, ha concluso che vi è stata una violazione dell'art. 3 CEDU (pur non essendovi elementi a sufficienza per ritenere provate le violenze da parte degli altri pazienti dell'ospedale psichiatrico). La Corte EDU, inoltre, ha ravvisato anche l'esistenza di una pratica discriminatoria (consistente, appunto, nella collocazione del ricorrente contro la sua volontà nella struttura psichiatrica) dovuta alla disabilità del minore, ritenendo così sussistente una violazione dell'art. 14 CEDU. Infine, l'assenza di rimedi effettivi contro il ricovero illecito ha determinato, secondo la Corte EDU, anche la violazione dell'art. 13 CEDU. Trattandosi di carenze sistemiche, conformemente all'art. 46 CEDU la Corte ingiunge alla Repubblica di Moldavia di adottare misure generali per far fronte alle problematiche riscontrate in merito alla tutela dei soggetti (specialmente i minori) con disabilità intellettive.

LEGISLAZIONE UE
(di Oscar Calavita)

Non vi è alcun provvedimento pubblicato in GU. Tuttavia, si segnala la definitiva approvazione, da parte del Parlamento europeo, di una Direttiva che introduce nuovi reati ambientali e inasprisce le pene di quelli già esistenti, di prossima pubblicazione in GU.